# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

# 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

# 12° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI VENERDÌ 8 AGOSTO 1980

## Presidenza del Presidente FINESSI

#### INDICE

## Disegni di legge in sede deliberante

« Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato » (995-Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE,	relate	ore	ai	ılla	Commissione							
								Pa	g.	77	7, 7	78, 79
DI NICOLA (P	SI)											79
FABBRI, sotto	segre	etar	io	di	St	ato	ŗ	er	ľ	agı	ri-	
coltura e le	fore.	ste										79
MELANDRI (D												79
MIRAGLIA (PC	(I)											79
SALVATERRA (1												<b>7</b> 9
SASSONE (PC												78

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato » (995-Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento) (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale vinicolo alle esigenze del mercato », del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento, di iniziativa governativa, è stato, su richiesta del Governo stes9ª COMMISSIONE

so, dichiarato urgente dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. È stato anche deferito, per il parere, alla 1ª Commissione (affari costituzionali) ed alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il disegno di legge si inserisce nella problematica trattata proprio in questi giorni, in occasione delle comunicazioni del ministro Marcora in ordine alla crisi del settore vitivinicolo. Direi che ne costituisce una « appendice ». Come è noto, per far fronte infatti allo squilibrio tra la produzione e il consumo la Comunità ha vietato fino al 30 novembre 1986 nuovi impianti di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di vini DOC e di quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole in base alla direttiva CEE n. 159 del 1978.

Per garantire il rispetto di tali norme, all'articolo 1 del disegno di legge in esame sono proposte sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma che va da 2 a 6 milioni di lire l'ettaro per chi — entro il 30 novembre 1986 — effettui nuovi impianti di viti per uva da vino senza l'apposita autorizzazione o in difformità da essa. È previsto inoltre l'obbligo di provvedere alla estirpazione delle viti impiantate in violazione alla normativa comunitaria; ove il trasgressore non ottemperi a tale obbligo, sarà la stessa autorità regionale competente a rimuovere gli impianti. Attraverso tali sanzioni si spera di ottenere, nell'interesse della stessa nostra produzione di qualità, il rispetto della normativa che disciplina il comparto

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A S S O N E . Vorrei fare innanzitutto alcuni rilievi che derivano dal regolamento comunitario. Il Governo dovrebbe indicarci la ragione per la quale si e stabilito un tetto di 25 milioni di ettolitri, esonerando in tal modo alcuni Stati; la Germania, per esempio, non arriva alla metà di questa produzione.

La seconda osservazione riguarda i reimpianti in collina — dove si trovano aziende abbandonate — con aiuti secondo i piani aziendali e zonali. Sappiamo che in collina si hanno aziende da 1 a 5 ettari nella quasi totalità e che in certe regioni non raggiungono un prodotto pari a quello di altri settori.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, signor Presidente, potrebbe essere così riformulato: « Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino e subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con la osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980, e in relazione a quanto previsto dal piano regionale per il recupero della produzione delle zone collinari e montane e dai piani zonali di sviluppo agricolo i quali, per quanto riguarda la viticoltura, devono essere elaborati entro il 31 dicembre 1980 da tutte le regioni ».

Soltanto in alcune regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, sono state previste linee di programmazione nel settore agricolo. Pertanto la proposta di modifica tenderebbe ad impegnare le regioni ad elaborare, nell'arco di alcuni mesi, le linee per i piani aziendali zonali. Un'altra proposta, che ci riserviamo di elaborare dettagliatamente, riguarda la precedenza da dare alle zone collinari che hanno bisogno di sviluppare questa produzione.

Vorrei infine far rilevare che sarebbe opportuno avere tutta la documentazione necessaria, che forse ogni senatore dovrebbe richiedere, in quanto vi sono dati importanti che riguardano la produzione agricola di quasi tutte le regioni italiane.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda la richiesta testè avanzata dal senatore Sassone, la Segreteria, come ha sempre fatto, metterà a disposizione dei Gruppi l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria. L'esigenza di essere informati è del resto sempre frequente quando si affrontano provvedimenti di una certa portata e dichiarati urgenti.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (8 agosto 1980)

parere favorevole a condizione che venga soppresso il quarto comma dell'articolo 1, in quanto, trattandosi di materia di competenza regionale, saranno le regioni, in conformità con il regolamento CEE e con la disciplina contenuta nella presente legge, a dare applicazione ai regolamenti CEE, come peraltro previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Infatti, sembra non del tutto corretto "affidare" alle regioni "l'attuazione" di una legge riguardante materia regionale »

MIRAGLIA. Quando approfondiremo l'esame del provvedimento, saranno necessari alcuni chiarimenti circa il modo con cui gli altri paesi, ed in particolare la Francia, hanno tradotto il regolamento comunitario nei rispettivi ordinamenti, dal momento che noi stiamo prevedendo per l'impianto di viti in zone non previste la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per ogni ettaro. Vorrei sapere se queste sanzioni sono irrogate anche negli altri paesi in cui viene applicato il regolamento comunitario.

FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Assicuro il senatore Miraglia che il Governo eseguirà questo accertamento per comunicarne i risultati alla Commissione.

D I N I C O L A Signor Presidente, vi sono indubbiamente i proprietari di dodici ettari di terreno, ma esistono anche i piccoli coltivatori come, ad esempio, gli emigrati che ritornano per coltivare i propri piccoli appezzamenti. Vorrei far rilevare che il disegno di legge in esame non prende in considerazione questi piccoli proprietari.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sottolineo alla Commissione l'opportunità di rinviare il seguito della discussione.

M E L A N D R I . Si potrebbe presentare, signor Presidente, un ordine del giorno relativo al termine entro il quale le regioni dovranno elaborare le linee per i piani zonali.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Faccio presente che ci troviamo ancora in fase di discussione generale.

S A L V A T E R R A . Questo argomento è stato più volte da noi esaminato; non so se stiamo affrontando il problema per la terza o quarta volta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore Dott GIOVANNI BERTOLINI